

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

XXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	257
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	257
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971 (4839);	257
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 257, 263, 265, 266, 267	
BETTIOL	258
CANTALUPO	262
LOMBARDI RICCARDO	258
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	262, 264, 265, 267
PEDINI	260, 264
SERBANDINI	262
STORCHI	261
TOGNI	262, 263, 264
VEDOVATO	259
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	268

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Tesauro e Zaccagnini.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno i deputati Raucci, Badini Confalonieri, Pietrobono, Magri, Menchinelli sostituiscono rispettivamente i deputati Longo, Malagodi, Pezzino, Spadola, Vecchietti.

Discussione del disegno di legge: Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971 (4839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971 ».

Il provvedimento all'esame della Commissione ha la finalità di far fronte alla situazione di carenza legislativa derivante dall'esaurimento della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, prorogata di un semestre a seguito della legge 23 dicembre 1967, n. 1300, approvata dalla nostra Commissione. Quindi il disegno di legge tende a colmare la carenza legislativa apertasi con l'ultimo giorno dell'anno 1967 nei confronti di una serie di iniziative già in corso.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 21 novembre 1967, in occasio-

La seduta comincia alle 10.

STORCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

ne dell'approvazione della legge di proroga, la Commissione si associò ad un ordine del giorno presentato dall'onorevole Storchi, il quale prospettava l'opportunità che il Governo stanziasse più cospicue somme per l'assistenza tecnica, richiedendo peraltro che gli interventi fossero raccolti in una prospettiva più organica.

Il disegno di legge prevede che nel periodo di un quadriennio si abbia uno stanziamento di un miliardo e mezzo all'anno. Come gli onorevoli colleghi avranno notato, il Governo ha reintrodotta, all'articolo 7, quella qualificazione dei contributi già introdotta dalla nostra Commissione nell'approvare la legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria della Somalia.

Vorrei proporre alla Commissione, se il Governo è d'accordo, d'introdurre nel disegno di legge anche il disposto adottato nella precedente legge riguardante la Somalia, cioè l'obbligo per il Ministro degli affari esteri di presentare ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della legge.

Si eviterebbe in tal modo che frequentemente i colleghi chiedano in Commissione quale sia la politica del Governo in settori così delicati, nei quali l'Italia è particolarmente impegnata.

Desidero inoltre osservare che mi sembra pleonastico e prettamente regolamentare il disposto dell'articolo 3, relativo alla prescrizione che il personale deve osservare il normale orario di lavoro e di assolvere con coscienza e zelo le mansioni affidategli. Analoghe perplessità esprimo per la disposizione: « Tali mansioni dovranno sempre svolgersi in condizioni conformi al prestigio e alla dignità di un dipendente qualificato della rappresentanza diplomatica e consolare ».

A mio avviso, sarebbe opportuno che l'articolo 3 terminasse con le parole: « Esso presta servizio presso le Autorità locali e ha l'obbligo di risiedere nel luogo che gli verrà indicato ».

Questo è tutto: concludo, pur riconoscendo che lo stanziamento di un miliardo e mezzo serve appena a far vedere che il nostro Paese si interessa a questi problemi, sollecitando la Commissione di voler approvare sollecitamente il provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI RICCARDO. Sono d'accordo per quanto riguarda l'approvazione del disegno di legge. Volevo soltanto dire che per quanto riguarda gli emendamenti proposti, quello concernente l'opportunità che il mini-

stro riferisca in sede di bilancio sulla applicazione della legge, mi sembra eccessivo rispetto alla pochezza anche finanziaria del disegno di legge che riguarda soltanto il settore particolare dei rapporti bilaterali. Specificare l'obbligo per il Governo di riferire su questa legge, significa dare ad essa una preminenza che in effetti non ha; sarei invece d'accordo che il Governo fosse tenuto ad allegare al bilancio del Ministero degli esteri una relazione sui rapporti bilaterali e multilaterali, cioè su tutte le iniziative in atto in questo senso.

BETTIOL. Signor Presidente, rinuncio, data la brevità del tempo a discutere il problema di fondo dell'assistenza tecnica; detto problema ha delle caratteristiche sociali, morali e politiche molto importanti. Per chi conosce la situazione dei vari Paesi sa come si profilano, in tanti modi diversi, queste assistenze. È un problema di carattere politico che non intendo sollevare in questo momento, pur essendo un problema particolarmente importante che dovrà essere da noi sottolineato ed approfondito se vogliamo fare una cosa veramente seria e che serva a sostenere certe determinate esigenze.

Nel campo dei rapporti bilaterali noi possiamo praticare soltanto un'assistenza limitata (questo è un fatto sostanzialmente accertato), perché la cifra stanziata di un miliardo e mezzo è irrisoria e non può venire incontro a quelle che sono le aspettative e le esigenze.

Vi è uno Stato sul quale si fa dell'umorismo: la Cina nazionalista. Ebbene, questo Stato spende parecchi miliardi per l'assistenza tecnica ed ha 20 missioni tecnico-agricole in vari Paesi sud-americani e africani. La Cina nazionalista impegna una cifra di almeno dieci volte superiore a quella impegnata dall'Italia.

Quel poco che vogliamo fare, dobbiamo farlo con estrema serietà: come ho già detto, li miliardo e mezzo è una cifra del tutto irrisoria.

Ora mi pare che il disegno di legge sia articolato in modo che la serietà della nostra assistenza tecnica bilaterale possa essere messa in discussione.

Nella tabella A, allegata al provvedimento, si prevede che l'assegno base mensile per il personale direttivo sia di 220 mila lire al mese, che a me paiono insufficienti: se, per esempio, un alto funzionario italiano viene inviato in Kenia dovrà pagare solo per l'affitto della casa dalle 150 alle 200 mila lire.

Proseguendo l'esame degli assegni mensili per il personale, si scende fino ad 80 mila lire: e ciò, a mio avviso, significa fare dell'umorismo e non dell'assistenza tecnica, rendendo

inefficace questa legge. Sarebbe preferibile fare poco, ma in termini di assoluta serietà.

Pensate che gli assistenti tecnici americani percepiscono assegni di 2 mila dollari al mese, mentre noi con indennità così inadeguate, anche per i funzionari di più alto grado, mettiamo il nostro personale nelle condizioni di non poter esercitare il loro lavoro o, tutt'al più, di esercitarlo in condizioni di inferiorità, rispetto ai colleghi di altre nazioni. È impossibile effettuare l'assistenza tecnica, sia pure in forma limitata, con i mezzi messi a disposizione e con le retribuzioni previste da questo disegno di legge. Si corre inoltre il rischio di inviare nei Paesi in via di sviluppo solamente coloro che non hanno trovato un lavoro in patria.

Non ci sembra in definitiva che il disegno di legge meriti un giudizio favorevole per la serietà del nostro intervento nei Paesi del terzo mondo; e sarebbe preferibile, ripeto, effettuare un'assistenza tecnica in termini più modesti, ma con maggiore serietà, specialmente in riferimento all'esiguità degli emolumenti predisposti dal provvedimento.

VEDOVATO. Sono particolarmente lieto che dopo tante attese il Governo abbia sottoposto al nostro esame un provvedimento che prevede maggiore uniformità e globalità di intervento, in direzione delle quali la nostra Commissione aveva spesso espresso voti. In molte occasioni, nei dibattiti di politica estera in Aula ed in Commissione, con riferimento alla politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, particolarmente per il settore dell'assistenza tecnica, sono state rivolte costanti lamentele al Governo per la frammentarietà del suo intervento e per la discontinuità con la quale i provvedimenti erano sottoposti al nostro esame.

Quando approvammo la legge per l'assistenza alla Somalia, si è ripetutamente constatato come il nostro Paese arrivi con gravi ritardi attraverso provvedimenti di carattere annuale.

In relazione alla perplessità del Presidente in ordine all'inciso che prescrive al personale operante nei Paesi in via di sviluppo di assolvere con coscienza e con zelo le mansioni affidate, che dovranno svolgersi in condizioni conformi al prestigio e alla dignità di un dipendente qualificato della rappresentanza diplomatica o consolare, desidero rilevare che tale formula trova la sua ragione di essere nel sistema precedentemente adottato. Personalmente ricordo che in alcuni Paesi i nostri assistenti, dopo sei mesi che non ricevevano lo stipendio, erano costretti ad arrangiarsi per

vivere, con la conseguenza di quella assenza di dignità e di stile, che il disegno di legge chiede. Altre volte, pur trattandosi di personale dipendente da organizzazioni pubbliche o dallo Stato italiano, accadeva che per mancanza di un minimo di controllo e di coordinamento della loro attività questi assistenti facessero il proprio comodo, non tenendo in alcun conto quel carattere di rappresentatività che era nei loro compiti.

Un'altra lamentala, che ebbi occasione di esprimere già in Aula, concerne il fatto che non si è riusciti ad assicurare l'assistenza tecnica utilizzando il contributo particolarmente proficuo che poteva derivare da organizzazioni anche private, e altra parte, la nostra forma di assistenza tecnica non è accompagnata dall'acquisto di beni; il che avrebbe significato un maggiore espletamento dei compiti affidati all'assistenza tecnica.

Ricordai in quell'occasione come l'Australia, per esempio, pur non avendo dato nulla dal punto di vista dell'assistenza tecnica, aveva effettuato acquisti di beni per l'assistenza per un totale di 80 mila dollari.

Le constatazioni, fatte nei Paesi in via di sviluppo e tradotte nei dibattiti svoltisi in Aula ed in Commissione, ci spinsero a presentare una mozione, con la quale si chiedeva al Ministro degli esteri se non intendeva farsi promotore di una disciplina organica su tutta la materia della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, affidando al Ministero degli affari esteri il controllo e il coordinamento di tutte le diverse attività rivolte in questa direzione, valendosi della collaborazione di organismi di studio e di collaboratori privati.

Il provvedimento in esame mi sembra risponda pienamente a queste istanze e noi non possiamo non esprimere la nostra soddisfazione per il varo del disegno di legge.

Dico varo, perché io mi auguro fermissimamente che questo provvedimento venga approvato con la massima sollecitudine e trasmesso al Senato in modo che possa diventare legge prima della fine della legislatura. In caso contrario, noi ci troveremo ad avere delle situazioni estremamente incresciose, perché non siamo in condizione di procedere al rinnovo di contratti nei confronti di coloro i quali hanno assunto un rapporto con lo Stato; inoltre non siamo in condizione, in alcuni Paesi, di poter pagare gli stipendi, con la conseguenza che potrebbero emergere quegli aspetti deteriori ai quali ho fatto cenno poco fa, o impossibilità di trattenere in servizio coloro che con molta benemeranza stanno svolgendo i loro compiti.

A questo riguardo, mi sia consentito di ricordare che in una recente indagine sulla diplomazia italiana (proprio alla vigilia della legge per quanto riguarda la riforma dell'ordinamento diplomatico) fu sottolineata la necessità di arrivare a questa disciplina organica dell'assistenza tecnica bilaterale; credo che il tempo sia maturo perché questa disciplina possa essere attuata.

Tutto ciò premesso, nel momento in cui dichiaro la mia piena adesione a questo disegno di legge, sottolineo la necessità che esso venga approvato nel più breve tempo possibile ed insisto perché i suggerimenti fatti dal Presidente non diano luogo eventualmente, quando fossero accolti, ad un ritardo nell'approvazione della legge stessa.

Per quanto riguarda la prima proposta, quella cioè d'impegnare il Governo affinché presenti ogni anno una relazione al Parlamento di quanto è stato fatto in questo settore, ritengo che le osservazioni fatte dal collega Lombardi siano fondate.

Relativamente all'altra proposta riguardante l'osservanza del normale orario di lavoro e dell'assolvimento con coscienza e zelo delle mansioni affidate al personale, anche se ciò possa sembrare superfluo o urtare certe suscettibilità, mi permetto di insistere perché tale norma rimanga nel provvedimento, per sottolineare, anche attraverso la legge, i particolari obblighi che gli assistenti tecnici assumono nei confronti del Governo e nei confronti delle autorità diplomatiche e consolari che su di essi esercitano una certa sorveglianza. Dobbiamo tener presente che questa assistenza tecnica, molte volte, si svolge in luoghi dove il rapporto con le autorità consolari e diplomatiche è estremamente labile e qualche volta impossibile. Quindi, se non vi è almeno una certa preoccupazione che questo controllo possa portare delle particolari conseguenze anche ai fini del prosieguo del rapporto, potrebbe essere messa in difficoltà l'efficacia operativa.

Per tutte queste considerazioni, mi permetto di insistere affinché il provvedimento venga approvato nel testo del Governo.

PEDINI. Signor Presidente, sono favorevole all'approvazione di questo testo sia pure osservando con dispiacere che esso ci giunge in una circostanza in cui è difficile introdurre sostanziali modifiche. Come Ella ha giustamente ricordato, scade una legge di finanziamento per l'assistenza tecnica; non possiamo interrompere gli effetti dell'intervento pubblico in questo settore, se non compromet-

tendo il complesso delle iniziative che sono state assunte.

Ricordando, però, lo spirito dell'ordine del giorno Storchi, al quale tutti avevamo collaborato con l'intenzione di avere con questa legge un intervento più sostanziale, debbo osservare come purtroppo la realtà legislativa che ci sta davanti sia ancora distante dalle prospettive alle quali speravamo di poter arrivare.

Innanzitutto, vi è un fatto preoccupante: con un miliardo e mezzo non si può pensare di ottenere delle sostanziali realizzazioni, come giustamente è stato già sottolineato; né sfugge alla nostra attenzione il fatto che questo miliardo e mezzo non va interamente per il finanziamento dei tecnici che operano nel quadro dell'assistenza tecnica, ma la parte di questa somma che sarà destinata ad essi, sarà una percentuale piuttosto limitata, in quanto il complesso delle provvidenze di questa legge congloba nell'assistenza tecnica anche quei finanziamenti per i lavori di preinvestimento che sono necessari allorché il nostro Paese partecipa ad una collaborazione nel quadro dell'assistenza tecnica. Non possiamo certo oggi ingaggiare una battaglia con il Ministero del tesoro, ma, se avessimo avuto il tempo, questa era una di quelle leggi sulle quali valeva la pena di perdere qualche settimana di tempo per ottenere dal Ministero del tesoro un contributo più sostanziale.

Un'altra osservazione: dobbiamo riconoscere che nei confronti della precedente legge, 26 ottobre 1962, n. 1594, questa segna un passo avanti per alcuni aspetti. Infatti, mentre la precedente legge obbligava il Ministero degli esteri ad utilizzare solo personale del Ministero stesso per le funzioni di assistenza tecnica, salvo le assunzioni private di tecnici che potevano essere fatte, questa legge accoglie un principio importante: dà cioè la possibilità di utilizzare anche personale degli altri Ministeri della pubblica amministrazione. È una innovazione il cui valore non può sfuggirci, in quanto nei Paesi in via di sviluppo vi sono interventi in molti settori per cui la collocazione a disposizione di personale dei vari ministeri può rivelarsi molto utile.

Però dobbiamo tener presente che il quadro non è completo perché dalla formulazione della legge rimane completamente escluso tutto l'importante settore concernente l'assistenza tecnica della pubblica istruzione, cui speriamo di poter provvedere con un altro provvedimento.

Mi dichiaro d'accordo con le modifiche che sono state proposte dall'onorevole Presidente sia perché configurano un miglior stile alla legge sia perché la presentazione annuale di una relazione da parte del Governo sull'assistenza tecnica sarà certamente importante.

Vorrei fare un'ultima osservazione. Noi operiamo con questa legge sul piano della collaborazione tecnica bilaterale; il titolo stesso del provvedimento ci precisa che noi possiamo utilizzare i mezzi della legge e più che i mezzi gli uomini che possono operare all'interno di questa legge, solo quando si lavori nel quadro di accordi bilaterali. Non dovrebbe sfuggirci, onorevole Presidente, il fatto che il nostro Governo è impegnato anche per ciò che riguarda il contributo di mezzi finanziari nei fondi di assistenza tecnica multilaterale. Tanto è vero che abbiamo raggiunto il 25 per cento di contributi, assunti dalla comunità europea in questo Paese.

L'assistenza tecnica promossa dalla CEE impegna molti tecnici delle nazioni che fanno parte dell'associazione. La Francia contribuisce in maniera notevole all'assistenza, non solo perché dispone di persone con grande esperienza, ma anche perché prevede una rapida utilizzazione di questo personale con funzioni tecniche.

In definitiva non mi sembra il momento di dilatare il discorso su questa materia: è comunque indispensabile approvare il disegno di legge, che continua l'azione iniziata nel campo dell'assistenza tecnica.

Do atto al Governo che il provvedimento in esame rappresenta un passo in avanti rispetto alla precedente legislazione. Tuttavia mi pare che si sia lontani ancora da quella collaborazione globale negli impegni di assistenza tecnica, che è nei nostri interessi, in quanto l'assistenza tecnica ci fornisce un ottimo mezzo per poter partecipare allo sviluppo di un Paese e agli investimenti e ai consumi del suo mercato.

Sono convinto che, se si vorrà fare qualche cosa di serio nella prossima legislatura, noi dovremo considerare globalmente questo grande problema e mi auguro che le iniziative in materia, sia legislativa, sia governativa, diano buoni risultati.

Confermo le mie riserve in ordine alla limitatezza dei fondi messi a disposizione, dando tuttavia atto al Ministro degli esteri delle battaglie condotte con il tesoro per ottenere un aumento degli stessi fondi. Non può sfuggire alla nostra attenzione che il miliardo e mezzo stanziato dal disegno di legge è insufficiente per le esigenze dei tecnici che potranno

no essere messi a disposizione dei Paesi in via di sviluppo.

Auspico in definitiva che un lavoro proficuo possa essere condotto in materia nella prossima legislatura da parte del Parlamento e da parte del Governo.

STORCHI. Sono d'accordo con quanto è stato già ampiamente affermato in ordine all'opportunità di approvare rapidamente il disegno di legge, in modo che il Senato possa ratificarlo prima della scadenza della legislatura.

Il provvedimento in esame rappresenta un notevole passo in avanti rispetto a quello precedente e prevede l'utilizzazione di una somma, che, pur essendo inferiore a quella richiesta dal Ministero degli esteri, costituisce tuttavia il minimo indispensabile per coprire il vuoto determinatosi in seguito alla scadenza della legge precedente.

Desidero associarmi all'auspicio che sia possibile, in un'altra occasione, affrontare più concretamente il problema dell'assistenza tecnica italiana bilaterale nei Paesi in via di sviluppo.

Occorre considerare che nel nostro Paese si stanno attuando una serie di iniziative a carattere volontario da parte di enti e di associazioni, che per ragioni umanitarie, religiose, di simpatia e di solidarietà, realizzano opere certamente notevoli. Mi pare che tale elemento non debba sfuggire all'attenzione del Governo, in quanto per queste associazioni si pongono problemi analoghi a quelli che il nostro Stato incontra.

Vorrei che il relatore o il rappresentante del Governo mi chiarissero se la dizione dell'articolo 1, nel quale si stabilisce che la collaborazione si svolgerà nel campo scientifico, tecnico ed economico, sarà comprensiva in sede di interpretazione dell'assistenza culturale. Vorrei sapere inoltre quanta parte dell'assistenza medica e sanitaria possa considerarsi assorbita dal disegno di legge.

Se noi aggiungessimo il concetto di assistenza medica e culturale al quadro nel quale verranno attuati i programmi di collaborazione, potremo avere un panorama più ampio, evitando che in sede di interpretazione tali settori possano non rientrare nell'ambito della legge. Occorre considerare infatti l'importanza che rivestono per l'assistenza nei Paesi in via di sviluppo i settori della scuola e della medicina.

Circa l'articolo 3, sono d'accordo sull'opportunità di evitare la formulazione che riveste un carattere meramente regolamentare.

Vorrei sapere inoltre se il personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, di cui alla lettera c) dell'articolo 2, sarà compreso nell'applicazione della legge Pedini, in riferimento al problema dell'obbligo del servizio militare.

A me risulta che per alcune persone che si trovano all'estero si applicano in materia le norme generali. Non so quindi se il personale che si trova all'estero, raggiunta una certa età, debba tornare in patria per prestare il servizio militare oppure sia esentato da questo obbligo. In proposito, vorrei un chiarimento da parte del Sottosegretario.

All'articolo 6 si stabilisce che il Ministero degli affari esteri fornirà l'attrezzatura tecnico-strumentale eventualmente necessaria al personale ai fini dell'espletamento delle sue funzioni. Vorrei sapere in cosa consista tale attrezzatura.

Infine, per precisione, non so se sia opportuno aggiungere all'articolo 7, un'indicazione specifica, relativa al regolamento di esecuzione della presente legge.

CANTALUPO. Signor Presidente, la legge va approvata perché non si creda che noi ci ritiriamo da questo settore. Dobbiamo approvare questa legge per una ragione che prescinde in alta percentuale dal valore tecnico e dalla possibilità funzionale della legge stessa. Inoltre, appare probabile che la legge avrà una attuazione puramente sperimentale per un breve periodo e che nella prossima legislatura bisognerà integrarla con leggi che portino il contributo ad una somma decente. Sarà poi necessario rivedere le tabelle che sono allegate alla legge; anch'io ho partecipato alla formulazione delle tabelle stesse e tutti ricorderanno che sono state approvate, per così dire in via breve, tanto per arrivare ad una conclusione, in quanto pur avendo tentato presso il Ministero del tesoro di avere aumentato il contributo, non ci siamo riusciti.

Oggi ci troviamo di fronte al dilemma: o approviamo questa legge, sapendo che essa avrà un'attuazione brevissima, oppure non l'approviamo, dichiarando che ci ritiriamo da questo settore. Perciò, io propongo di approvare questo provvedimento senza esitazioni e senza ritardi come una specie di approvazione di principio alla quale si congiunge anche il suffragio di un finanziamento per così dire simbolico.

Le tabelle, la limitazione dei settori, come è stato illustrato da vari colleghi, l'imprecisione del linguaggio e il carattere vago ed empirico della legge di fronte alla vastità del problema, sono la dimostrazione della pura e

semplice buona volontà italiana di partecipare, per *hobby*, come uno Stato povero, ad una collaborazione in favore di altri Paesi poveri.

SERBANDINI. Brevissimamente, signor Presidente, anche perché non ho alcuna ragione per contribuire anch'io a ritardare l'esame in sede referente del provvedimento n. 1773, relativo alla cosiddetta cedolare vaticana, che figura subito dopo nel nostro ordine del giorno e anche perché non credo che sia il momento di riprendere quanto abbiamo avuto occasione di esporre, anche recentemente, circa le questioni di fondo della collaborazione con i Paesi in via di sviluppo ed anche circa le questioni specifiche della collaborazione tecnica bilaterale, nonché su questo stesso provvedimento di cui noi, in sostanza, ci siamo già precedentemente occupati.

Daltra parte non credo che sia opportuno riprendere in questo momento, onorevole Bettiol, l'umorismo « formosizzante ». Noi avevamo già preannunciato il nostro voto favorevole a questo provvedimento, anche se ribadiamo le ragioni radicali di dissenso prima di tutto sulla inadeguatezza del provvedimento in genere e poi sulla totale insufficienza degli investimenti sulla quale sono d'accordo anche i colleghi.

Conveniamo con il Presidente che sia da emendare l'articolo 3, sopprimendone l'ultima parte, mentre invece non siamo d'accordo sull'emendamento aggiuntivo, nel senso che è stato già esposto dall'onorevole Lombardi.

TOGNI. Mi dichiaro d'accordo sul disegno di legge e spero che lo stesso venga approvato oggi stesso; concordo anche sulle osservazioni fatte circa la inadeguatezza del contributo. Vorrei soltanto riferirmi ad una eccezione sollevata dall'onorevole Bettiol sulle tabelle: è chiaro che con le indennità che sono previste dalla tabella non si possono avere, per libera scelta, dei tecnici di provata capacità e competenza, perché le indennità stesse sono assolutamente inadeguate al lavoro, alla responsabilità ed al disagio che una sistemazione del genere comporta.

Siccome non credo che ci sia assolutamente l'obbligo di approvare le tabelle così come sono state allegate al disegno di legge, anche perché ove noi aumentassimo l'importo degli assegni potremmo trovare una compensazione nella diminuzione delle unità, propongo di aumentare del 50 per cento l'importo degli assegni di cui alla tabella allegata.

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi permetto di richiamare l'at-

tenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che per quanto riguarda il trattamento economico, la tabella A è riferita al solo personale civile di ruolo ed al personale militare, il quale, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere continuativo e fisso, percepisce l'indennità di sede costituita da una indennità base di cui alla allegata lettera A. Quindi, il rilievo da fare sarebbe quello che invece di scrivere tabella A si doveva specificare: indennità base; cioè non si tratta di un assegno comprensivo del totale delle retribuzioni degli interessati, ma solamente di una cifra aggiunta al trattamento, che continua ad essere effettuato, a carico delle amministrazioni di provenienza.

Mentre precedentemente lo Stato non metteva a disposizione per la collaborazione con i Paesi in via di sviluppo il proprio personale, ora, prevedendone l'impiego in questo settore, lo Stato dispone che un assegno base di una certa consistenza sia aggiunto allo stipendio del personale di ruolo che verrà utilizzato all'estero.

Quanto alla osservazione dell'onorevole Bettiol che in alcuni Paesi solamente il costo dell'alloggio può essere pari all'importo dell'assegno base stabilito alla tabella A, desidero far rilevare che alla lettera b) dell'articolo 4 del disegno di legge si prevede che l'indennità di sede costituita possa essere comprensiva anche delle eventuali maggiorazioni determinate per certi Paesi o per singoli incarichi, tenuto conto del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali. Ciò significa che, come per i diplomatici, saranno fissate tariffe differenziate di indennità suppletiva per venire incontro ai casi di sedi particolarmente disagiate. È evidente, infatti, che possono verificarsi situazioni che devono essere esaminate caso per caso e che non sarebbe giusto pianificare attraverso una eguale indennità base.

È chiaro che questo meccanismo non può applicarsi ai tecnici assunti con contratto a tempo determinato; in tali casi dovranno essere fissate condizioni rispondenti ad una libera contrattazione. Ciascuno degli esperti che chiede di andare all'estero preciserà le condizioni di cui potrà fruire in sede contrattuale.

TOGNI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per i chiarimenti che ha fornito alla Commissione. Credo che si debba creare in Italia una mentalità più favorevole a questo tipo di incarichi da svolgere all'estero; incarichi che devono essere espletati da italiani di buona volontà, da personale veramente preparato.

A parte l'aumento degli emolumenti, che potrà essere disposto caso per caso, occorre elevare la retribuzione prevista dalle tabelle allegate al disegno di legge, che appaiono altamente insufficienti per l'utilizzazione nei Paesi in via di sviluppo di personale tecnicamente ben preparato. Dobbiamo considerare che generalmente i medici, gli ingegneri, gli architetti, i chimici, percepiscono in Italia stipendi di 700 o 800 mila lire al mese, per cui è difficile pensare che questi tecnici si spostino nei Paesi in via di sviluppo con la prospettiva di indennità così misere, quali quelle previste dal disegno di legge.

Se veramente abbiamo a cuore il provvedimento per le sue finalità, se vogliamo veramente inviare nei Paesi in via di sviluppo personale preparato e non gente che, come dice il Manzoni, vuole arrangiare quattro paghe per il leso, dobbiamo aumentare l'importo delle tabelle allegate al disegno di legge di almeno il 50 per cento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Concordo anch'io pienamente con la Commissione nel ritenere assolutamente modesta la cifra stanziata dal provvedimento.

Se mi consentite, vorrei cogliere l'occasione per pregare il Governo di tener conto di queste critiche che sono venute da parte della Commissione e che riguardano anche una parte delle spese relative a tutta la presenza italiana nel mondo. Quando noi spendiamo cifre dell'ordine di miliardi per partecipare a modeste mostre internazionali, anche se questo serve a mantenere alto il prestigio del nostro Paese, il più delle volte noi ci riferiamo al passato. Abbiamo il malvezzo di vivere di rendita sul passato, senza considerare che sarebbe molto più opportuno avere una presenza attiva delle nuove capacità tecniche che l'Italia ha dimostrato di avere nei Paesi del mondo sottosviluppato.

Vorrei insistere per il mantenimento di quella proposta di articolo aggiuntivo che ho fatto, relativa all'impegno da parte del Ministro degli esteri di presentare una relazione annuale sulla applicazione della presente legge. Mi rendo conto che ciò può diventare una cosa consuetudinaria, ma è forse l'unica occasione forzata che abbiamo per avere quei dibattiti *ad hoc* che, molte volte, la Commissione ha sollecitato sia nel settore della cultura italiana all'estero sia nel settore degli impegni tecnici ed economici.

Insisto anche sulla mia proposta di emendamento soppressivo all'articolo 3, se non altro perché esistono dei frequenti richiami

del Presidente della Camera affinché le Commissioni evolino, quando si tratta di affrontare disegni di legge in sede legislativa, di regolamentare la legge attraverso gli articoli.

PEDINI. Signor Presidente, il 31 luglio 1965 era stata da me presentata una proposta di legge n. 2587, assegnata a questa Commissione in sede referente, che in gran parte è stata assorbita dal testo del disegno di legge oggi al nostro esame. Preannuncio che la ritirerò presso la Segreteria della Camera.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio tutti gli intervenuti che con i loro interventi hanno aggravato ancora di più la sensazione di aver portato all'esame una legge che ha in fondo una copertura piuttosto modesta.

Vorrei rispondere ad alcune osservazioni che sono state fatte e, prima di tutto, circa la temuta limitazione del campo di applicazione. L'onorevole Storchi si è chiesto se l'aver indicato il campo scientifico tecnico ed economico non escluda un qualcosa che possa essere non soltanto utile ma essenziale. Ritengo di poter dire, sulla base dell'esperienza, che la dizione contenuta nella legge non esclude assolutamente nulla così come nella fase precedente non ha escluso che di volta in volta si siano assunti tecnici di categorie che io mi permetto di ricordare: agronomi in Congo, Giordania e Marocco; restauratori in Iran, geologi in Kenia e Vietnam, maestri di musica in Egitto, artigiani ceramisti in Grecia; ecc. Ritengo quindi che il timore espresso non abbia ragione di sussistere.

Per quanto riguarda il tipo di personale che metteremo a disposizione, è stata già sottolineata la novità sostanziale che è costituita dalla possibilità di impiegare personale di ruolo non solo del Ministero degli esteri, ma anche personale degli altri ministeri; questo personale verrà collocato in posizione di comando presso il Ministero degli esteri. In più sarà disponibile personale militare in servizio permanente effettivo ed anche delle categorie in congedo.

L'onorevole Storchi ha poi ricordato che non è soltanto questo personale che oggi rappresenta le possibilità del nostro Paese all'estero, ed io ricordo con particolare riconoscenza tutti coloro che con un rapporto personale contrattuale con enti o Stati esteri danno, certamente con grande autorità e con grande senso di volontario impegno sociale, la loro opera presso altri Paesi. Sotto questo profilo sottolineo il fatto che, in un certo senso, con questa legge non vogliamo coprire tutta l'area dell'assistenza tecnica; fortunatamente

vi sono Stati esteri che, pur avendo poche risorse, capiscono la necessità di disporre dei sussidi tecnici e scientifici che possono essere offerti dalla cultura e dalla preparazione dei nostri Paesi, i quali già a loro spese assumono personale di progresso civile e sociale.

È evidente che la nostra legge si riferisce a quei Paesi.

Sull'articolo 3, debbo rimettermi senz'altro a quello che sarà il parere della Commissione per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Presidente. Ritengo che la norma sia stata inserita nell'intento di preparare una traccia per la stipulazione di contratti di impiego privato. Sono inoltre d'accordo sul fatto che si tratta di norme che hanno un carattere regolamentare, ed è per questo che mi rimetto al parere della Commissione.

Ho già accennato qualcosa a proposito delle indennità base indicate nella tabella A che dovranno essere integrate dalle maggiorazioni tariffarie stabilite per ciascun Paese dal Ministero degli esteri di concerto col Ministero del tesoro e mi permetterei di formulare la sommessa preghiera all'onorevole Togni di non insistere sull'aumento delle tariffe indicate, anche se può essere giusto il discorso che trattando bene 200 persone, anziché in modo insufficiente 300, si possono raggiungere ottimi risultati.

Indubbiamente la proposta dell'onorevole Togni è fondata, in quanto se l'accettassimo potremmo rimanere nell'ambito delle disponibilità del provvedimento, riducendo magari il numero del personale impiegato. Tuttavia desidero far notare che il disegno di legge ha la finalità di costituire un collegamento con la legge precedente, per cui se la Commissione decidesse di aumentare le indennità occorrerebbe ridurre la nostra presenza all'estero. Infatti le 300 unità previste dal provvedimento operano già nei Paesi in via di sviluppo.

TOGNI. Non insisto sulla mia richiesta, per non ostacolare l'approvazione del disegno di legge. Tuttavia vorrei che il Sottosegretario Oliva si facesse carico delle esigenze da noi prospettate.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritengo che le esigenze prospettate potranno essere tenute presenti in sede di fissazione delle tariffe di cui alla lettera b) dell'articolo 4.

Circa la richiesta di chiarimenti in ordine alle attrezzature tecnico-strumentali, di cui all'articolo 6, ritengo che esse consistano in strumenti inerenti ai compiti che dovranno essere espletati in ambienti sprovvisti di una attrezzatura di base. Indubbiamente per

questo scopo 60 milioni annui sono insufficienti (il calcolo è stato fatto sulla base del 4 per cento degli stanziamenti annui), ma spesso si supplisce alle carenze con il materiale in dotazione al Ministero.

Vorrei infine richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 9, che, adempiendo ad una promessa confermata in questa sede quando si approvò la proroga della legge per la Somalia, prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale di cui alla legge 23 dicembre 1967, n. 13756, con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

Condivido pienamente i giudizi espressi sull'insufficienza dello stanziamento previsto dal provvedimento e concordo sull'opportunità di aumentarne l'entità.

Il Ministero degli affari esteri spera fermamente, dopo i voti unanimemente espressi dalla Commissione, di poter in avvenire, nella prossima legislatura, ottenere dal tesoro maggiori mezzi finanziari, per l'espletamento della missione che l'Italia si assume nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, in modo che questi ultimi raggiungano un effettivo progresso sociale, scientifico ed economico, nella direzione indicata da questa legge e dalle altre che l'hanno preceduta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al fine di favorire i Paesi in via di sviluppo e di contribuire al loro progresso nel campo scientifico, tecnico ed economico, verranno attuati dei programmi di collaborazione secondo le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro degli affari esteri, nel quadro della collaborazione scientifica, tecnica ed economica con i vari Paesi, è autorizzato a utilizzare personale tecnico di particolare competenza, da destinare all'attuazione dei programmi di sviluppo, appartenente alle seguenti categorie:

a) personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, ovvero altri dipendenti civili di ruolo dello Stato, compresi quelli il cui ordinamento non è regolato dal testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 9, da collocarsi in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri con le modalità di cui agli articoli 56 e 57 dello stesso testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

b) personale militare in servizio permanente e continuativo e delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto, utilizzato d'intesa con i Ministeri interessati;

c) personale assunto a contratto di diritto privato a tempo determinato. Con decreto del Ministro degli esteri di concerto col Ministro del tesoro saranno determinati il numero ed il trattamento di tale personale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Il personale utilizzato a norma dell'articolo 2 non potrà superare complessivamente il contingente massimo di 300 unità.

Il personale suddetto dipende ai fini amministrativi e disciplinari dalla rappresentanza diplomatica o consolare accreditata presso il Paese dove è inviato. Esso presta servizio presso le Autorità locali ed ha l'obbligo di risiedere nel luogo che gli verrà indicato, di osservare il normale orario di lavoro e di assolvere con coscienza e zelo le mansioni affidategli. Tali mansioni dovranno sempre svolgersi in condizioni conformi al prestigio e alla dignità di un dipendente qualificato della rappresentanza diplomatica e consolare.

Propongo di sopprimere la seconda parte del secondo comma, relativamente alle parole: « di osservare il normale orario di lavoro e di assolvere con coscienza e zelo le mansioni affidategli. Tali mansioni dovranno sempre svolgersi in condizioni conformi al prestigio e alla dignità di un dipendente qualificato della rappresentanza diplomatica e consolare ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento, ma vorrei che si precisasse che la soppressione delle parole di cui alla seconda parte del secondo comma è determinata unicamente da preoccupazioni di ordine tecnico-legislativo, in quanto la materia riveste carattere puramente regolamentare, e che il contenuto della disposizione rimane sempre valido per gli obblighi dei dipendenti dello Stato e per quelli che verranno attribuiti al personale assunto per contratto.

IV LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1968

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo, fino alla parola « indicato ».

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del resto dell'articolo, di cui ho proposto la soppressione.

(Non è approvato).

È da intendersi comunque che la soppressione della parte relativa alle prescrizioni per il personale operante all'estero è stata determinata unicamente da ragioni di tecnica legislativa. È ovvio che l'indicazione conserva ciò malgrado tutta la sua validità.

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

Il personale utilizzato a norma dell'articolo 2 non potrà superare complessivamente il contingente massimo di 300 unità.

Il personale suddetto dipende ai fini amministrativi e disciplinari dalla rappresentanza diplomatica o consolare accreditata presso il Paese dove è inviato. Esso presta servizio presso le Autorità locali ed ha l'obbligo di risiedere nel luogo che gli verrà indicato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Il personale civile di ruolo ed il personale militare, utilizzato a norma dell'articolo 2, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, percepisce l'indennità di sede costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;

b) dalle eventuali maggiorazioni determinate per Paesi o per singoli incarichi secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Tali coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'ONU, del fondo monetario internazionale e locali, nonché dagli elementi forniti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, tenuto conto del cor-

so dei cambi e delle particolari condizioni locali.

Al personale spetta un'indennità di sistemazione pari ad una mensilità dell'indennità di sede.

Al personale spettano le spese di viaggio e di trasporto degli effetti per sé e per i familiari a carico, nei limiti e alle condizioni risultanti dalla tabella B.

Al personale spetta il congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque in misura non inferiore a 35 giorni.

L'indennità di sede spetta, per i primi 35 giorni di congedo ordinario, nonché per i giorni di viaggio, stabiliti come segue: 5 giorni per coloro che prestano servizio in Europa o nei Paesi del Mediterraneo, 10 giorni per coloro che prestano servizio nell'Africa non mediterranea o nei Paesi del Medio Oriente, 15 giorni per gli altri, esclusi i Paesi sulle coste del Pacifico, 20 giorni per i Paesi sulle coste del Pacifico.

Spetta ogni due anni, anche per i familiari a carico, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia, nella misura dei tre quarti delle spese stesse e secondo le modalità di cui alla tabella B. Il diritto è acquisito dopo 18 mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.

(È approvato).

ART. 5.

Al personale civile di ruolo ed a quello militare, inviato all'estero in temporanea missione per le finalità di cui all'articolo 1, è corrisposto per ogni giorno di missione un trentesimo del trattamento economico previsto dal primo comma dell'articolo 4, nonché il rimborso delle spese di viaggi per sé nei limiti e alle condizioni risultanti dalla tabella B.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministero degli affari esteri fornirà l'attrezzatura tecnico-strumentale eventualmente necessaria al personale di cui sopra ai fini dell'espletamento delle funzioni. La spesa relativa non potrà superare il 4 per cento degli stanziamenti annui previsti dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Il Ministero degli affari esteri può concedere a ditte, enti o privati di nazionalità ita-

liana dei contributi per l'effettuazione di ricerche e per l'elaborazione di studi, piani o progettazioni concernenti i programmi di sviluppo dei Paesi che li abbiano richiesti nel quadro degli accordi di collaborazione scientifica, tecnica ed economica in vigore con l'Italia.

Il Ministero degli affari esteri può altresì, in base a speciali accordi con i Paesi interessati, concedere dei contributi per l'acquisto di attrezzature e macchinari di produzione italiana necessari ad Istituti di formazione tecnico-professionale siti in Paesi in via di sviluppo.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti nel Regolamento di esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Come anticipato nel corso della relazione, propongo il seguente articolo aggiuntivo 7-bis: « Il Ministro degli affari esteri presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge nell'anno precedente ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Come ho già detto, sono favorevole, ma naturalmente, per motivi tecnici, visto che lo stato di previsione viene presentato alla metà di ogni anno, la relazione si riferirà sempre, in pratica, alla situazione di due anni prima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-bis da me proposto e che — se approvato — diverrà l'articolo 8 della legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8, e lo pongo in votazione avvertendo che — se approvato — esso diverrà l'articolo 9 della legge:

ART. 8.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno dei quattro anni finanziari dal 1968 al 1971.

All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 e lo pongo in votazione avvertendo che — se approvato — esso diverrà l'articolo 10 della legge:

ART. 9.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1968.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1967, n. 1376 sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge di cui al comma precedente, è sostituito, per quanto concerne il personale di cui all'articolo 1 lettera a) punti 1) e 2) della legge medesima, con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge. La disposizione del presente comma ha effetto tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'emanazione delle norme regolamentari per l'applicazione della presente legge si applicano, in quanto possibile, le norme emanate per l'attuazione della legge 26 ottobre 1962, n. 1594.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle.

Do lettura della Tabella A:

TABELLA A (assegno base)

	Assegno base mensile
<i>Personale direttivo</i>	
A - 1 Personale dell'ex coefficiente 900 o superiore, magistrati, docenti ed altro personale equiparato . .	L. 220.000
A - 2 Personale dell'ex coefficiente 500 o superiore (fino al 900 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato . .	L. 170.000
A - 3 Personale dell'ex coefficiente 325 o superiore (fino al 500 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato . .	L. 140.000

IV LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1968

	Assegno base mensile —
A - 4 Personale dell'ex coefficiente inferiore a 325, magistrati, docenti ed altro personale equiparato	L. 120.000
Personale di concetto	L. 100.000
Personale esecutivo e sottufficiali delle Forze armate	L. 80.000

Il rappresentante del Governo propone di sostituire in questa tabella la dizione « assegno base » con la dizione « indennità base », per uniformità con quanto detto alla lettera a) dell'articolo 4.

Pongo in votazione la tabella con questo emendamento.

(È approvata).

Do lettura della tabella B:

TABELLA B (viaggi e trasporto effetti)

Percorsi ferroviari: 1^a classe, eventuale supplemento rapido e, al personale direttivo, vagone letto. In considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, può essere rimborsato il vagone letto anche ad altre categorie di personale.

Percorsi marittimi: 1^a classe al personale direttivo ed al personale di concetto con qualifica equiparata o superiore a quella di cancelliere principale, classe immediatamente inferiore al restante personale di concetto ed al personale esecutivo.

Percorsi aerei: 1^a classe al personale direttivo, classe immediatamente inferiore al personale di concetto ed esecutivo (1).

Per i giorni e frazioni di giorni di sosta all'estero resi necessari da causa di forza maggiore nonché per i giorni e frazioni di giorno

(1) Per i viaggi di congedo in aereo il rimborso delle spese va calcolato, per tutto il personale, in relazione al costo del biglietto della classe immediatamente inferiore alla prima.

di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero, spetta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125 per cento.

Una indennità supplementare del 10 per cento e del 5 per cento del costo di viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto

nei viaggi marittimi, è corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.

Trasporti effetti:

Chilogrammi 500 al netto di imballaggio e, per ogni familiare a carico, chilogrammi 300. Nelle spese di trasporto sono comprese quelle di imballaggio (che non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti) e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico anche lungo l'itinerario, e ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito per gli effetti, nonché per l'eventuale magazzinaggio fino ad un massimo di trenta giorni.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971 » (4839):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Basso, Bettiol, Brusasca, Cantalupo, Cariglia, Codacci Pisanelli, Diaz Laura, Di Primio, Folchi, Forlani, Gonella Guido, Lombardi Riccardo, Raucci, Badini Confalonieri, Melloni, Pedini, Pietrobono, Russo Carlo, Scelba, Serbandini, Magri, Storchi, Tagliaferri, Togni, Toros, Menchinelli, Vedovato.

Sono in congedo:

Tesaro e Zaccagnini.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO